

# **Newsletter**

# Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 2 - 2019

Verona, 26 febbraio 2019

#### **VERONA**

# **SOMMARIO**

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito <u>www.apiverona.it</u> nella sezione News A&S



# **NEWS AMBIENTE**

ALBO GESTORI RIFIUTI - Disponibilità dei veicoli ai fini dell'iscrizione all'Albo
ALBO GESTORI RIFIUTI - Compiti del Responsabile Tecnico
ALBO GESTORI RIFIUTI - Test di verifica idoneità del Responsabile Tecnico3
AMBIENTE - Divieto di produrre e commercializzare bastoncini non biodegradabili e
compostabili, nonché cosmetici contenenti microplastiche4
AMBIENTE - Disposizioni nella Legge di Bilancio n.145/2018 (inquinamento acustico, plastiche
monouso, pneumatici fuori uso)5
RIFIUTI/EOW - Analisi del granulato di conglomerato bituminoso, errata corrige del Ministero
Ambiente6
RIFIUTI/SISTRI - Confermata l'abrogazione del SISTRI, istituzione del Registro elettronico
nazionale gestito direttamente dal Ministero Ambiente, L. 12/20197



# **NEWS SICUREZZA**

SICUREZZA LAVORO – Sanzioni maggiorate, legge di Bilancio 2019	8
SICUREZZA LAVORO – INAIL, modello OT/24 in scadenza il 28 febbraio p.v	
SICUREZZA LAVORO - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, disponibile la r	
versione febbraio 2019	



# **NEWS AREA TECNICA**

ECOLABEL - Requisiti per lubrificanti
ECOLABEL - Aggiornati i requisiti per carta grafica, tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta10
EMAS – Modificato l'Allegato IV relativo alla dichiarazione ambientale prevista dal Regolamento
1221/200911
FGAS- Gas Fluorurati effetto serra, impianti ed attrezzature di climatizzazione, trattamento aria e
refrigerazione, nuovo DPR 146/201812
REACH/CLP - Aggiornamento della Candidate List



# **APPROFONDIMENTI**

SICUREZZA LAVORO – Pubblicazione INAIL sul primo soccorso nei luoghi di lavoro......17

Sono inoltre disponibili sul nostro sito <u>www.apiverona.it</u> gli atti dei seguenti convegni: 31 gennaio 2019 -"MISCELE PERICOLOSE: NUOVE NORME DI CODIFICA E NOTIFICA (UFI 2019-2024) - SCADENZE PER LE AZIENDE E IMPATTO SUI SISTEMI DI ETICHETTATURA AZIENDALI".





## **NEWS AMBIENTE**

# ALBO GESTORI RIFIUTI - Disponibilità dei veicoli ai fini dell'iscrizione all'Albo <a href="http://www.apiverona.it/albo-qestori-rifiuti-disponibilita-dei-veicoli-ai-fini-delliscrizione-allalbo/">http://www.apiverona.it/albo-qestori-rifiuti-disponibilita-dei-veicoli-ai-fini-delliscrizione-allalbo/</a>

Fonte www.albonazionalegestoriambientali.it

Pubblicata la Circolare n. 1 del 28 gennaio 2019 con la quale il Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali fornisce dei chiarimenti in merito alla disponibilità dei veicoli ai fini dell'iscrizione all'Albo.

In particolare, il Comitato nazionale ritiene che un veicolo di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t. preso in locazione da una impresa di noleggio di cui all'articolo 84, comma 4, del Codice della strada, la quale lo ha in disponibilità mediante locazione da altra impresa di noleggio, possa, per quanto concerne il titolo di disponibilità, essere considerato idoneo ai fini dell'iscrizione all'Albo.

# ALBO GESTORI RIFIUTI - Compiti del Responsabile Tecnico http://www.apiverona.it/albo-gestori-rifiuti-compiti-del-responsabile-tecnico/

Fonte <u>www.albonazionalegestoriambientali.it</u>

Pubblicata la delibera n. 01/ALBO/CN del 23 gennaio 2019 contenente "Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del Responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014."

Con tale provvedimento vengono indicati in dettaglio i compiti del responsabile tecnico, ricordando i compiti generali, comuni a tutte le categorie di iscrizione, quali coordinare le attività dell'impresa, definire le procedure per gestire eventuali emergenze ed incidenti, vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni dei provvedimenti di iscrizione, verificare la validità delle iscrizioni dei soggetti cui vengono affidati i rifiuti.

Sono inoltre riportati i compiti specifici per le categorie 1, 4 e 5 e 6 - trasporto di rifiuti; per la categoria 1 – gestione dei centri di raccolta; per la categoria 8 - intermediazione e commercio; per la categoria 9 - bonifica di siti e per la categoria 10 - bonifica di beni contenenti amianto.

# ALBO GESTORI RIFIUTI – Test di verifica idoneità del Responsabile Tecnico <a href="http://www.apiverona.it/albo-gestori-rifiuti-test-di-verifica-idoneita-del-responsabile-tecnico/">http://www.apiverona.it/albo-gestori-rifiuti-test-di-verifica-idoneita-del-responsabile-tecnico/</a>

Fonte www.albonazionalegestoriambientali.it

Sono disponibili sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali i set completi dei Quiz delle Verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico (art. 13 comma 1 D.M. 120/2014; art.2 Delibera del Comitato Nazionale n.6/2017), aggiornati al 21 dicembre 2018.



Sono suddivisi nei moduli di cui all'allegato C della Delibera del Comitato Nazionale n.6 del 30/05/2017 e aggiornati al 24 gennaio 2019:

- Modulo Obbligatorio per tutte le categorie
- Modulo Specialistico. Raccolta e trasporto rifiuti per le categorie 1 4 5
- Modulo Specialistico. Categoria 8 intermediazione e commercio rifiuti
- Modulo Specialistico. Categoria 9 bonifica di siti
- Modulo Specialistico. Categoria 10 attività di bonifica di beni contenenti amianto

I set completi in lingua tedesca, aggiornati al 24 gennaio 2019, sono disponibili qui:

- Modulo Obbligatorio per tutte le categorie DE
- Modulo Specialistico. Raccolta e trasporto rifiuti per le categorie 1 4 5 DE
- Modulo Specialistico. Categoria 8 intermediazione e commercio rifiuti DE
- Modulo Specialistico. Categoria 9 bonifica di siti DE
- Modulo Specialistico. Categoria 10 attività di bonifica di beni contenenti amianto DE

## Calendario 2019 verifiche Responsabile Tecnico

Il calendario per le verifiche Reponsabile Tecnico del 2019 è disponibile qui.

AMBIENTE – Divieto di produrre e commercializzare bastoncini non biodegradabili e compostabili, nonché cosmetici contenenti microplastiche <a href="http://www.apiverona.it/ambiente-divieto-di-produrre-e-commercializzare-bastoncini-non-biodegradabili-e-compostabili-nonche-cosmetici-contenenti-microplastiche/">http://www.apiverona.it/ambiente-divieto-di-produrre-e-commercializzare-bastoncini-non-biodegradabili-e-compostabili-nonche-cosmetici-contenenti-microplastiche/</a>

La Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018 contenente il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018, contiene alcune importanti disposizioni in tema ambientale

Si segnalano in particolare i seguenti commi dell'art.1 della Legge 145/2018, riguardanti:

#### Comma 545

Dal 1° gennaio 2019, e comunque previa notifica alla Commissione europea, è vietato commercializzare e produrre sul territorio nazionale i bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002 ed è obbligatorio indicare, sulle confezioni dei medesimi bastoncini, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli nei servizi igienici e negli scarichi.

(UNI EN 13432:2002, Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi. Norma in vigore dal 1 marzo 2002. La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 13432 (edizione settembre 2000) e tiene conto dell'errata corrige del giugno 2005 (AC:2005). La norma specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio.)

#### Comma 546

Dal 1° gennaio 2020 è vietato mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.



#### Comma 547

Ai fini di cui al comma 546, si intende per: a) microplastiche: le particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici di cui al comma 546; b) plastica: i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme solide, che, durante l'uso e nel successivo smaltimento, mantengono le forme definite nelle applicazioni previste.

#### Comma 548

La violazione del divieto di cui al comma 546 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici di cui al comma 546 oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 no vembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della ci tata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

# AMBIENTE – Disposizioni nella Legge di Bilancio n.145/2018 (inquinamento acustico, plastiche monouso, pneumatici fuori uso)

http://www.apiverona.it/ambiente-disposizioni-nella-legge-di-bilancio-n-1452018inquinamento-acustico-plastiche-monouso-pneumatici-fuori-uso/

La Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018 contenente il *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"* pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018, contiene alcune importanti disposizioni in tema ambientale.

Si segnalano in particolare i seguenti punti contenuti nell'articolo 1 della suddetta Legge 145/2018:

#### Commi 746 e 1143 lettera a) - Inquinamento acustico

Il comma 746, integra una norma contenuta nella legge n. 13/2009 (art. 6-ter) secondo la quale "Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso". Viene aggiunto un nuovo comma con il quale viene stabilito che per l'attuazione di tale disposizione si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore previsti dalla legge n. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relative norme attuazione;

Il comma 1143, lett. a), introduce una proroga, da 12 a 30 mesi dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 42/2017 (19.04.2017), del termine per presentare alla Regione competente l'istanza per l'inserimento nell'elenco dei tecnici competenti in acustica previsto dall'articolo 21, comma 5 del citato decreto legislativo.

#### Comma 802 -Plastiche monouso

Nel D.lgs. n. 152/2006 viene introdotto un nuovo articolo 226-quater relativo alle "Plastiche monouso". Per prevenire la produzione e l'abbandono di rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso, favorire la raccolta differenziata ed il riciclaggio di tali rifiuti e promuovere l'utilizzo di beni di consumo ecocompatibili, viene stabilito che i produttori, su base volontaria ed in via sperimentale, dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:



- adottino modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;
- producano, impieghino e avvino a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale;
- utilizzino entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso.

I produttori di tali beni, inoltre, promuoveranno:

- a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di sistemi di certificazione del ciclo di vita dei prodotti (life cycle assessment);
- b) l'elaborazione di standard qualitativi per la determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione, nonché delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo;
- c) lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso;
- d) l'informazione sui sistemi di restituzione da parte del consumatore dei prodotti in plastica monouso usati. Dette informazioni in particolare riguarderanno i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili; il ruolo degli utenti di prodotti di plastica monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti di imballaggio; il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso.

#### Commi 751 e 752 -Pneumatici fuori uso

Per superare le criticità ambientali e sanitarie legate alla gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) sono state apportate due modifiche all'articolo 228 (relativo agli Pneumatici fuori uso) del D.lgs. n. 152/2006, ed in particolare:

- a) produttori ed importatori di pneumatici al fine di adempiere, in forma singola o associata, all'obbligo di raccolta e gestione di PFU in quantità almeno pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale devono considerare che un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso novantacinque (la nuova disposizione sostituisce i contenuti dell'art. 9, comma 4, del DM 82/2011, nel quale era stabilito un'equivalenza "cento pari a novanta"):
- b) produttori ed importatori di pneumatici o le loro forme associate devono utilizzare, nei due prossimi esercizi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione degli PFU (anche se siano stati fatti oggetto di specifici accordi di programma, protocolli di intesa o altri accordi ) o per la riduzione del contributo stesso.

# RIFIUTI/EOW - Analisi sul granulato di conglomerato bituminoso, errata corrige del Ministero Ambiente

http://www.apiverona.it/rifiutieow-analisi-sul-granulato-di-conglomerato-bituminoso-errata-corrige-del-ministero-ambiente/

#### Fonte Ministero Ambiente

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato la correzione di un refuso pubblicato in un DM del 28 marzo 2018 n. 69.

Con la nota Prot. 0019305 del 21.11.2018, il Ministero dell'Ambiente corregge la nota Prot. 16293 del 5 ottobre 2018 "Chiarimenti circa l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"".



Quest'ultima nota precisava infatti al punto 2 che con la dicitura "laboratorio certificato" richiamata DM n. 69/2018, si doveva intendere un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015.

Il Ministero chiarisce che trattasi di un "mero errore materiale" e che la norma corretta a cui fare riferimento è la UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

RIFIUTI/SISTRI – Confermata l'abrogazione del SISTRI, istituzione del Registro elettronico nazionale gestito direttamente dal Ministero Ambiente, L. 12/2019

http://www.apiverona.it/rifiutisistri-confermata-labrogazione-del-sistri-istituzione-del-registro-elettronico-nazionale-gestito-direttamente-dal-ministero-ambiente-l-122019/

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019 la legge 11 febbraio 2019, n. 12 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione".

Il provvedimento, che ha convertito in legge con modificazioni il DL 135/2018 noto come "decreto semplificazioni", conferma ufficialmente con l'art. 6, l'abrogazione del SISTRI, il Sistema informatico di controllo per la tracciabilità dei rifiuti istituito con il D.M. 17 dicembre 2009.

Il medesimo provvedimento istituisce **a far data dal 13 febbraio 2019**, data di entrata in vigore della legge di conversione 12/2019, **il Registro elettronico nazionale** per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente, rinviando ad un futuro decreto che dovrà essere emanato dallo stesso Ministero per renderlo pienamente operativo.

Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale suddetto la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 - si tratta degli adempimenti in modalità cartacea relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico, al formulario di trasporto rifiuti e alla dichiarazione MUD - , nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del D.Lgs. 152/2006 che prevede la possibilità che gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti possano essere effettuati in formato digitale.

Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 258 del D.Lgs. 152/2006 – si tratta delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010.

A questo Registro elettronico nazionale dovranno iscriversi (entro il termine individuato con futuro decreto) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporterà il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, che verranno stabiliti, unitamente alle sanzioni, con il futuro annunciato decreto.



## **NEWS SICUREZZA**

## SICUREZZA LAVORO – Sanzioni maggiorate, legge di Bilancio 2019 http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-sanzioni-maggiorate-legge-di-bilancio-2019/

Fonte Ispettorato Nazionale del Lavoro

La Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018 contenente il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018, contiene alcune modifiche per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza del lavoro.

In particolare viene stabilito un aumento del 10% degli importi delle sanzioni in via amministrativa o penale relative alla violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Vengono invece aumentate del 20% gli importi delle sanzioni relative alla violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Al riguardo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 2 del 14 gennaio 2019, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alle suddette maggiorazioni. Successivamente ha fornito ulteriori chiarimenti con la nota n. 1148 del 5 febbraio 2019, ad integrazione della precedente circolare n. 2/2019.

In particolare, l'Ispettorato approfondisce il raddoppio delle maggiorazioni in caso di recidiva del datore di lavoro in quanto destinatario, nei 3 anni precedenti, di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. La disposizione sanziona la reiterazione dei "medesimi illeciti", cioè l'ulteriore violazione dello stesso precetto già trasgredito nel precedente triennio.

Con riferimento al soggetto destinatario delle maggiorazioni raddoppiate, il legislatore ha utilizzato l'espressione "datore di lavoro... destinatario di sanzioni amministrative o penali...". In tal caso, ai fini della verifica sulla sussistenza della "recidiva", il destinatario delle sanzioni va individuato nel soggetto che, nell'ambito della medesima impresa, ha rivestito la qualità di:

- "trasgressore" in caso di violazioni amministrative;
- "datore di lavoro" in caso di violazioni punite dal d.lgs. n. 81/2008 (nel quale è infatti contenuta una nozione di "datore di lavoro").

Ai fini della recidiva occorrerà far riferimento agli illeciti definitivamente accertati, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza in riferimento all'art. 8 bis della Legge n. 689/1981. La disposizione in esame non reca infatti formule di deroga al principio generale, a differenza di quella utilizzata – ad esempio – all'art. 8, co. 2 lett. b), della Legge n. 199/2016 che ricomprende esplicitamente tutte le sanzioni amministrative "ancorché non definitive".

La definitività dell'illecito, come noto, consegue:

- allo spirare del termine per impugnare l'ordinanza-ingiunzione ex art. 18 Legge n. 689/1981;
- nella ipotesi in cui sia pagata la sanzione ingiunta;
- al passaggio in giudicato della sentenza emessa a seguito di impugnazione della medesima ordinanza.



Ciò stante, ai fini dell'applicazione dell'aumento in questione, il significato da attribuire all'espressione "essere destinatario delle medesime sanzioni nel triennio precedente" va inteso nel senso di essere stato destinatario di provvedimenti divenuti definitivi nel triennio precedente alla commissione del nuovo illecito per il quale va effettuato il calcolo della sanzione.

Sono da considerarsi ostative all'applicazione dell'aumento per la prevista recidiva, in ogni caso, le ipotesi di estinzione degli illeciti amministrativi contestati, qualora sia intervenuto il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della Legge n. 689/1981, ai sensi di quanto disposto espressamente dal comma 4 dell'art. 8 bis, cui va equiparato il pagamento ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 124/2004.

Allo stesso modo non può riconoscersi rilevanza agli illeciti per i quali il contravventore abbia adempiuto alla prescrizione effettuando i relativi pagamenti ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 758/1994 e dell'art. 15 del d.lgs. n. 124/2004.

Va infine chiarito che gli illeciti pregressi rilevanti ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni di cui trattasi non debbono essere stati commessi dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione atteso che, come ha chiarito la giurisprudenza per casi analoghi – ad es. in materia di recidiva per il reato di cui all'art. 186 C.d.S. – si tratta di "una condizione che assolutamente non è stabilita dalla norma che si limita a prevedere una sanzione più gravosa per chi si trova nella situazione oggettiva di aver già commesso analoga violazione....ritenendo evidentemente tale situazione indice di maggiore pericolosità e meritevole di una sanzione maggiore" (Cass. Sez. IV Penale, 7 febbraio – 5 aprile 2013, n. 15913).

SICUREZZA LAVORO – INAIL, modello OT/24 in scadenza il 28 febbraio p.v. <a href="http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-inail-modello-ot24-in-scadenza-il-28-febbraio-p-v/">http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-inail-modello-ot24-in-scadenza-il-28-febbraio-p-v/</a>

Fonte www.inail.it

L'INAIL ha pubblicato sul proprio sito in data 6 febbraio u.s. una nota in merito all'oscillazione del tasso per prevenzione e alla riduzione del tasso dopo il primo biennio di attività.

Le aziende, operative da almeno un biennio, che hanno realizzato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia (d.l. 81/2008 e s.m.i.), possono presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.

La domanda di riduzione del tasso è riferita agli interventi migliorativi adottati nell'anno 2018 e deve essere inoltrata, compilando l'apposito modulo Mod. OT24/2019, entro il 28 febbraio 2019 esclusivamente in modalità telematica attraverso i servizi online del portale Inail.

SICUREZZA LAVORO - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, disponibile la nuova versione febbraio 2019

http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-testo-unico-sulla-salute-e-sicurezza-sul-lavoro-disponibile-la-nuova-versione-febbraio-2019/

Fonte INL

Pubblicato sul sito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro aggiornato al mese di febbraio 2019.



Novità in questa versione "FEBBRAIO 2019"

- Inserita la Nota INL del 05/02/2019 prot. 1148 art. 1, comma 445, lett. e), L. n. 145/2018 maggiorazioni sanzioni. Nota integrativa alla circolare n.2/2019.
- Corretto l'importo della sanzione massima rivalutata degli artt. 55, comma 5, lett. d) e 57, comma 1, sanzionatori, rispettivamente, degli articoli: 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte; 26, commi 2 e 3, primo periodo e quarto periodo, 3-ter e 22;
- Aggiornata l'Appendice C con le tabelle degli importi sanzionotari con la maggiorazione raddoppiata in caso di recidiva, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lettera e), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio).



# **NEWS AREA TECNICA**

## **ECOLABEL - Requisiti per lubrificanti**

### http://www.apiverona.it/ecolabel-requisiti-per-lubrificanti/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L 285 del 13.11.2018 la decisione (UE) 2018/1702 della Commissione dell'8 novembre 2018 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai lubrificanti

Il gruppo di prodotti «lubrificanti» comprende tutti i lubrificanti che rientrano in uno dei seguenti sottogruppi:

- a) il sottogruppo dei lubrificanti a perdita totale, che comprende oli per motosega, lubrificanti per funi, disarmanti per calcestruzzo, grassi a perdita totale e altri lubrificanti a perdita totale;
- b) il sottogruppo dei lubrificanti a perdita parziale, che comprende oli per ingranaggi destinati all'uso in ingranaggi aperti, oli per l'astuccio dell'elica, oli per motori a due tempi, protezioni temporanee contro la corrosione e grassi a perdita parziale;
- c) il sottogruppo dei lubrificanti a perdita accidentale, che comprende sistemi idraulici, fluidi per la lavorazione dei metalli, oli per ingranaggi chiusi destinati all'uso in ingranaggi chiusi e grassi a perdita accidentale.

Se l'Ecolabel UE è assegnato in base ai previgenti criteri fissati nella decisione 2011/381/UE, il marchio può essere utilizzato solo fino al 31 dicembre 2019. I nuovi criteri Ecolabel sono validi fino al 31 dicembre 2024.

# ECOLABEL - Aggiornati i requisiti per carta grafica, tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta <a href="http://www.apiverona.it/ecolabel-aggiornati-i-requisiti-per-carta-grafica-tessuto-carta-e-prodotti-in-tessuto-carta/">http://www.apiverona.it/ecolabel-aggiornati-i-requisiti-per-carta-grafica-tessuto-carta-e-prodotti-in-tessuto-carta/</a>

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L n. 15 del 17 gennaio 2019 la Decisione (UE) 2019/70, la quale sostituisce le Decisioni 2011/333/UE (per il gruppo di prodotti "Carta per copia e carta grafica"), 2012/448/UE (per il gruppo di prodotti "Carta da giornale") e 2009/568/CE (per il gruppo di prodotti "tessuto carta")

La nuova decisione aggiorna e raggruppa i criteri da rispettare al fine di assegnare il marchio Ecolabel ai seguenti prodotti:

- "carta grafica";
- "tessuto-carta".



Il raggruppamento delle tre precedenti Decisioni si è reso possibile in quanto i prodotti interessati sono strettamente connessi tra loro ed in questo modo viene aumentata la visibilità del sistema Ecolabel nei confronti del mercato e ridotti i costi per le pubbliche amministrazioni.

Nel caso di marchi Ecolabel assegnati sulla base dei criteri stabiliti da una delle Decisioni abrogate, l'uso di tali marchi è consentito fino e non oltre il 31 Dicembre 2019.

# EMAS - Modificato l'Allegato IV relativo alla dichiarazione ambientale prevista dal Regolamento 1221/2009

http://www.apiverona.it/emas-modificato-lallegato-iv-relativo-alla-dichiarazione-ambientale-prevista-dal-regolamento-12212009/

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 325 del 20.12.2018 il regolamento UE 2018/2026 della commissione del 19 dicembre 2018 che modifica l'allegato IV del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Il nuovo provvedimento, in vigore dal'8 gennaio u.s., sostituisce completamente l'allegato IV del Regolamento CE 1221/2009 che stabilisce i requisiti della comunicazione ambientale che deve essere predisposta ed annualmente aggiornata da ciascuna organizzazione registrata EMAS.

Tale sostituzione si è resa necessaria in ragione dei numerosi miglioramenti individuati alla luce dell'esperienza acquisita nel funzionamento di EMAS.

E' previsto un periodo transitorio per tutte le dichiarazioni ambientali che devono essere convalidate tra l'8 gennaio 2019 e l'8 gennaio 2020. Infatti, queste dichiarazioni potranno essere convalidate senza tenere in considerazione la presente modifica dell'allegato IV.

Le principali novità riguardano:

- la descrizione della struttura di governance dell'organizzazione, delle azioni attuate per garantire la conformità agli obblighi normativi, e di quelle per migliorare le prestazioni ambientali;
- una dichiarazione esplicita relativa alla conformità giuridica;
- l'adozione dell'indicatore "produzione totale di energia rinnovabile";
- l'adozione di indicatori di dettaglio per quanto riguarda l'uso del suolo in relazione alla biodiversità.

Viene prevista la possibilità di inserire la dichiarazione ambientale in altri documenti dell'organizzazione (ad esempio relazioni di gestione, di sostenibilità o di responsabilità sociale) a condizione che siano distinte chiaramente le informazioni convalidate da quelle non convalidate

Si ricorda che, come riportato sul sito ministeriale <a href="www.isprambiente.gov.it">www.isprambiente.gov.it</a>, il Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS = Eco-Management and Audit Scheme) è un sistema a cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi sede nel territorio della Comunità Europea o al di fuori di esso, che desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria efficienza ambientale.

Il primo Regolamento EMAS n. 1836 è stato emanato nel 1993 e nel 2001 è stato sostituito dal Regolamento n. 761 che, a sua volta sottoposto a revisione, è stato sostituito nel 2009 dal nuovo Regolamento n. 1221.



EMAS è principalmente destinato a migliorare l'ambiente e a fornire alle organizzazioni, alle autorità di controllo ed ai cittadini (al pubblico in senso lato) uno strumento attraverso il quale è possibile avere informazioni sulle prestazioni ambientali delle organizzazioni.

Il sistema di gestione relativo alle attività tecniche di registrazione EMAS, accreditamento e sorveglianza dei Verificatori Ambientali EMAS sono svolte in conformità alla norma ISO 9001:2015.

Per qualsiasi informazione relativa al rilascio della registrazione EMAS rivolgersi alla Segreteria del Comitato Ecolabel-Ecoaudit:

comitato.emas@isprambiente.it

Infine sul sito ISPRA è stato pubblicato il decalogo della comunicazione in EMAS

# FGAS- Gas Fluorurati effetto serra, impianti ed attrezzature di climatizzazione, trattamento aria e refrigerazione, nuovo DPR 146/2018

http://www.apiverona.it/fgas-gas-fluorurati-effetto-serra-impianti-ed-attrezzature-di-climatizzazione-trattamento-aria-e-refrigerazione-nuovo-dpr-1462018/

#### Fonte Ecocerved

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2019 il DPR 16 novembre 2018, n. 146 contenente il "Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006" sulla normativa relativa ai gas fluorurati ad effetto serra contenuti in impianti ed attrezzature di climatizzazione, trattamento aria e refrigerazione, quindi utilizzati come come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti

Il nuovo provvedimento, in vigore dal 24 gennaio 2019, abroga il precedente DPR n. 43/2012 e conferma con **l'art. 15 l'obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale** delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.

- Il Registro è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:
- a) Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;
- b) Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all'obbligo di certificazione;
- c) Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
- d) Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato;
- e) Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all'obbligo di certificazione;
- f) Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.

Rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 43/2012 vengono introdotte alcune sostanziali novità tra le quali:

- ampliamento dell'ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l'iscrizione, a seguito dell'attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2067/2015/CE e 2066/2015/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori
- ampliamento dell'ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all'iscrizione e alla certificazione (art. 7,8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all'iscrizione (art. 10).



Più precisamente, hanno l'obbligo di iscriversi per via telematica nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale:

le persone fisiche che intendono svolgere le seguenti attività elencate all'art. 7

- a) attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse:
- 1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO 2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO 2 equivalente;
- 2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- 3) installazione;
- 4) riparazione, manutenzione o assistenza;
- 5) smantellamento;
- b) attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra:
- 1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO 2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO 2 equivalente:
- 2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- 3) installazione;
- 4) riparazione, manutenzione o assistenza;
- 5) smantellamento:
- c) attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra:
- 1) installazione;
- 2) riparazione, manutenzione o assistenza;
- 3) smantellamento:
- 4) recupero;
- d) recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono

#### le imprese che svolgono le seguenti attività secondo l'art. 8

attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra

<u>le persone fisiche indicate all'art. 9</u> che svolgono l'attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE

#### le persone fisiche e le imprese come precisate nell'art. 10

- a) le persone fisiche addette al controllo di sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo *Rankine* a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra;
- b) le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o di recupero di gas fluorurati ad effetto serra da dette apparecchiature;
- c) le imprese che svolgono attività di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono;
- d) le imprese che svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra da impianti di condizionamento d'aria di veicoli a motore rientranti nel campo d'applicazione della dir. 2006/40/CE;
- e) le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra:
- f) le imprese che svolgono attività di controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo *Rankine* a fluido organico



Gli accreditamenti e le designazioni rilasciati ex Dpr 43/2012 dovranno essere aggiornati entro il 24 gennaio 2020. Le persone fisiche e le imprese che alla data del 24 gennaio 2019 risultano già iscritte al Registro (già istituito dal Dpr 43/2012) dovranno conseguire i necessari certificati ed attestati entro il 24 settembre 2019.

Il nuovo provvedimento istituisce con l'art. 16 **la nuova Banca dati telematica** per i gas fluorurati a effetto serra e per le apparecchiature contenenti tali gas alla quale inviare le informazioni precedentemente comunicate con la dichiarazione annuale. Tale Banca dati sarà gestita dalle Camere di commercio competenti e ad essa dovranno essere trasmessi, esclusivamente per via telematica, i dati relativi alle vendite di f-gas e delle apparecchiature che li contengono così come quelli relativi alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle stesse apparecchiature (ad oggi la Banca dati che dovrà essere predisposta da parte di Ecocerved - entro e non oltre il 24 luglio p.v. - non risulta ancora attivata.)

In particolare l'obbligo di comunicazione alla Banca dati ricorre dal 24 luglio 2019 per i seguenti soggetti:

- le società che forniscono f-gas, anche con modalità di vendita a distanza, dovranno comunicare, all'atto della vendita, gli estremi dei certificati delle imprese acquirenti o, qualora queste non siano soggette a certificazione, delle persone fisiche nonché la quantità e la tipologia di gas venduto
- le società che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti f-gas agli
  utilizzatori dovranno comunicare, all'atto della vendita, la tipologia di apparecchiatura e
  l'anagrafica dell'acquirente con la dichiarazione di quest'ultimo recante l'impegno a far
  effettuare l'installazione da un'impresa certificata. Se il venditore offre all'utilizzatore finale
  anche il servizio di installazione dell'apparecchiatura venduta, tale dichiarazione deve essere
  rilasciata dal venditore. Qualora infine l'acquirente è un'impresa certificata, dovrà essere
  trasmesso il numero del certificato.

Dal <u>24 settembre 2019</u>, l'obbligo di comunicazione alla Banca dati riguarderà le imprese certificate o, nel caso non ricorra l'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate nei seguenti casi:

- a seguito dell'installazione di:
  - a) apparecchiature fisse di refrigerazione;
  - b) apparecchiature fisse di condizionamento d'aria;
  - c) pompe di calore fisse;
  - d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;
  - e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
  - f) commutatori elettrici.

La comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dall'installazione.

- in occasione del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione sulle suddette apparecchiature già installate e per ogni intervento successivo. Anche in questo caso la comunicazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data dell'intervento.
- a seguito dell'attività di smantellamento delle suddette apparecchiature.

Per la gestione della Banca dati le imprese certificate o, nel caso non ricorra l'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate dovranno versare annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, i diritti di segreteria previsti.

II DPR 146/2018, rispetto al DPR 43/2012, estende il campo di applicazione anche alle seguenti attività:

- installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento delle celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi;
- smantellamento di impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore;
- smantellamento di impianti di protezione antincendio;
- installazione, riparazione e manutenzione di commutatori elettrici.



Pertanto il decreto interviene sulla validità delle certificazioni che le imprese e le persone fisiche hanno già acquisito ai sensi della previgente normativa come segue:

- 1. I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 303/2008 per svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti f-gas, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al regolamento (UE) n. 2015/2067 esclusivamente per dette apparecchiature fisse. L'estensione della certificazione anche alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti f-gas può essere rilasciata, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneità per operare su dette apparecchiature, da parte dell'organismo di certificazione attraverso un'apposita certificazione integrativa.
- 2. I certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2008 per svolgere attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al regolamento (UE) n. 2015/2066 esclusivamente per detta attività. L'estensione anche alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici richiede una verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneità per dette attività da parte dell'organismo di certificazione che lo attesta attraverso il rilascio di un'apposita certificazione integrativa.

Infine il DPR 146/2018 prevede che le persone fisiche e le imprese che, alla data del 24 gennaio 2019, risultano iscritte al Registro telematico nazionale ma non ancora certificate, dovranno conseguire la certificazione entro il 23 settembre 2019 (8 mesi dall'entrata in vigore del decreto).

Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell'iscrizione della persona fisica e dell'impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.

L'art. 19 del nuovo DPR 143/2018 prevede dal 24 gennaio 2019 l'obbligo di utilizzare il nuovo formato di etichetta per i prodotti ed apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra. In particolare l'obbligo riguarda le seguenti apparecchiature e/o prodotti contenenti o il cui funzionamento dipenda da un gas fluorurato a effetto serra: le apparecchiature di refrigerazione; le apparecchiature di condizionamento; le pompe di calore; le apparecchiature di protezione antincendio; i commutatori elettrici; i generatori di aerosol contenenti gas fluorurati a effetto serra, a eccezione di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici; i cicli rankine a fluido organico.

L'etichetta deve essere redatta anche in lingua italiana e deve riportare le seguenti indicazioni:

- un riferimento che il prodotto o l'apparecchiatura contiene gas fluorurati a effetto serra o che il relativo funzionamento dipende da tali gas, tramite la menzione "contiene gas fluorurati a effetto serra";
- la denominazione industriale accettata per il gas fluorurato a effetto serra o, in mancanza, la denominazione chimica;
- quantità espressa in peso e in CO2 equivalente del gas fluorurato a effetto serra contenuto nel prodotto o nell'apparecchiatura o la quantità di gas fluorurato a effetto serra per la quale è progettata l'apparecchiatura e il relativo potenziale di riscaldamento globale di tale gas;
- ove applicabile un riferimento che: il gas fluorurato a effetto serra è contenuto in una apparecchiatura ermeticamente sigillata; il commutatore elettrico presenta un comprovato tasso di perdita annuale inferiore allo 0,1 % riportato nelle specifiche tecniche del fabbricante.



# REACH/CLP - Aggiornamento della Candidate List <a href="http://www.apiverona.it/reachclp-aggiornamento-della-candidate-list/">http://www.apiverona.it/reachclp-aggiornamento-della-candidate-list/</a>

Fonte ECHA

ECHA ha ufficializzato l'aggiornamento della Candidate List, la lista delle sostanze candidate ad essere incluse in Autorizzazione.

Viene aggiornata con l'introduzione di 6 nuove sostanze, che riportiamo di seguito in questa tabella; conta ora 197 voci:

Identificazione della sostanza

Motivo dell'inclusione

2,2-bis(4'-hydroxyphenyl)-4-methylpentane

EC: 401-720-1 CAS: 6807-17-6

Tossico per la riproduzione

Benzo[k]fluoranthene

EC: 205-916-6 CAS: 207-08-9

Cancerogeno, PBT, vPvB

Fluoranthene

EC: 205-912-4

PBT, vPvB

CAS: 206-44-0

Phenanthrene

EC: 201-581-5 CAS: 85-01-8

vPvB

Pyrene

EC: 204-927-3 CAS: 129-00-0

CAS: 15087-24-8

PBT, vPvB

1,7,7-trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one

EC: 239-139-9

Distruttore endocrino

(ambiente)

Non sono disponibili molte informazioni ufficiali circa gli usi di queste sostanze, poiché per nessuna di esse esiste al momento una registrazione attiva in ECHA, eccezion fatta per il pirene che è stato registrato per l'uso esclusivo come intermedio trasportato per la fabbricazione di sostanze nella chimica fine.

Vogliamo tuttavia evidenziare che quattro delle sei sostanze sono Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), tipicamente presenti a seguito di reazioni di combustione o degradazione termica di composti organici, plastiche, gomme, ecc.

La sostanza 1,7,7-trimetil-3-(fenilmetilene)biciclo[2.2.1]eptan-2-one è invece usata nei cosmetici (es. creme solari), mentre il 2,2-bis(4'-idrossifenil)-4-metilpentano è un possibile sostituto del Bisfenolo A, in quanto molto simile dal punto di vista strutturale.



# **APPROFONDIMENTI**

SICUREZZA LAVORO – Pubblicazione INAIL sul primo soccorso nei luoghi di lavoro <a href="http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-pubblicazione-inail-sul-primo-soccorso-nei-luoghi-di-lavoro/">http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-pubblicazione-inail-sul-primo-soccorso-nei-luoghi-di-lavoro/</a>

Fonte www.inail.it

Resa disponibile dall'INAIL la pubblicazione "I*I primo soccorso nei luoghi di lavoro*" realizzata dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale

Nella premessa viene precisato che "a dieci anni dall'entrata in vigore del d.lgs. 81/2008 la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sempre più integrata nel sistema organizzativo aziendale.

Tale evoluzione ha permesso di introdurre molti aspetti innovativi nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In tal senso anche il primo soccorso aziendale deve essere visto non più solo come un intervento di riparazione, ma come un processo integrato nel sistema di prevenzione e riduzione degli infortuni.

Creare un sistema efficace di primo soccorso in azienda significa non solo influire in maniera determinante sull'esito degli infortuni, ma anche contribuire positivamente a costruire ambienti sani e sicuri, aumentando l'assunzione di comportamenti responsabili e migliorando la percezione del rischio da parte dei lavoratori."

Si tratta di un manuale, aggiornato alle più recenti linee guida internazionali ed alla normativa italiana, da utilizzare sia dai lavoratori addetti al primo soccorso per una immediata consultazione, sia come supporto didattico dai formatori.

La prima parte contiene informazioni per l'organizzazione di un efficace sistema di primo soccorso aziendale, la seconda parte, più specifica ed operativa, descrive le manovre di primo soccorso, orientate a mantenere in vita l'infortunato ed a limitare i danni dovuti ad eventi avversi.

Nel manuale sono state introdotte anche nozioni utili per poter utilizzare il defibrillatore semiautomatico esterno (DAE). Prevedere all'interno delle misure di emergenza nei luoghi di lavoro l'utilizzo del DAE in caso di necessità è importante, soprattutto in ambienti di lavoro in cui con elevato sforzo fisico e stress psico-fisico o in presenza di fattori di rischio per arresto cardio-circolatorio (elettricità, presenza di gas, contatto con determinate sostanze come il monossido di carbonio), oppure nei luoghi isolati, dove è più difficile che il soccorso avanzato arrivi in tempo, (ad es. impianti di perforazione, cantieri di costruzione, ecc.)

#### **INDICE**

La gestione del primo soccorso nei luoghi di lavoro
Il primo soccorso nei luoghi di lavoro
Organizzazione del primo soccorso
La valutazione del rischio e la classificazione aziendale
Designazione e nomina degli addetti
Formazione degli addetti al primo soccorso
Attrezzature e dispositivi di primo soccorso
Piano di primo soccorso
Informazione dei lavoratori



## Cenni di anatomia e fisiologia

Cenni generali

Apparato cardiocircolatorio

Apparato respiratorio

Apparato muscolo-scheletrico

Sistema nervoso

Occhio

Cute

## Supporto vitale di base e defibrillazione precoce

La morte cardiaca improvvisa

La catena della sopravvivenza

La seguenza di BLSD nell'adulto

Ostruzione da corpo estraneo nell'adulto

## Il supporto vitale nel traumatizzato

Il trauma in ambiente di lavoro

La catena della sopravvivenza nel trauma

La valutazione dello scenario: identificare i pericoli e agire in sicurezza

La valutazione del lavoratore infortunato

Mobilizzazione del traumatizzato

Presidi per l'immobilizzazione e il trasporto

## Principali patologie presenti in caso di infortunio

Lesioni a carico dell'apparato locomotore

Le ferite Le emorragie Folgorazione Lesioni da caldo e da freddo

Lavori in quota Ambienti confinati o sospetti di inquinamento

## Altri interventi di primo soccorso

Sincope e lipotimia

Shock

Edema polmonare acuto

Dolore acuto stenocardico

**Epilessia** 

Crisi asmatica

Reazioni allergiche

Shock anafilattico

Punture e morsi di animali

Traumi oculari

Intossicazione da agenti chimici

link al documento

